



**Composizione quali-quantitativa ottimale  
dell'Organo amministrativo  
Comunicazione ai Soci  
in vista dell'elezione dei componenti  
del Consiglio di Amministrazione**

---

Sassari, 11 marzo 2021

## Sommario

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>LA COMPOSIZIONE OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>4</b>
2.1	CARATTERISTICHE DELLA BANCA	4
2.2	NUMERO COMPLESSIVO DEI CONSIGLIERI	4
2.3	I RUOLI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
2.3.1	<i>Presidente</i>	5
2.3.2	<i>Amministratori esecutivi</i>	5
2.3.3	<i>Amministratori non esecutivi</i>	5
2.3.4	<i>Amministratori indipendenti</i>	6
2.4	LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI CONSIGLIERI	7
2.5	DIFFUSIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	9
2.6	DISPONIBILITÀ DEI CONSIGLIERI	9
2.7	INCOMPATIBILITÀ DI CARICHE	10
2.8	DIVERSIFICAZIONE	11
<b>3</b>	<b>PROFILI PROFESSIONALI ED ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>11</b>

## 1 Premessa

L'idoneità degli esponenti aziendali e degli organi di amministrazione e controllo costituiscono un presidio fondamentale per assicurare un governo societario improntato a criteri di sana e prudente gestione.

Il Testo Unico Bancario (anche "TUB") prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A tal fine, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

L'individuazione di tali requisiti e criteri è contenuta, in forza del rinvio di cui all'art. 26 del TUB, nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169, recante il "*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 il 15 dicembre 2020 (anche il "Decreto MEF 169/2020").

Fermi tali requisiti di legge, al fine di assicurare un idoneo governo e presidio del *business* e dei rischi ad esso correlati, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca. Tali professionalità devono essere inoltre opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente possa contribuire, tra l'altro, ad individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della Banca. È necessario infine che i Consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di governo societario<sup>1</sup> (anche le "Disposizioni di Vigilanza") pongono particolare attenzione all'adeguatezza della composizione degli organi di supervisione strategica e di gestione delle banche e, a tal fine, richiedono, tra l'altro, che essi individuino la propria "composizione quali-quantitativa

ottimale”, anche alla luce della dimensione e complessità delle società e dei gruppi di appartenenza, e che, in occasione di nomine, mettano a disposizione dei Soci il risultato di tale analisi in tempo utile affinché i medesimi possano tenerne conto nella scelta dei candidati.

In occasione della prossima elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Bibanca s.p.a. (nel presente testo anche “la Banca”), la sua “composizione qualitativa ottimale” e il tempo stimato come necessario per l’efficace svolgimento dell’incarico<sup>2</sup> sono quindi portati a conoscenza dei Soci della Banca affinché la scelta dei candidati possa tenerne conto.

## **2 La composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione**

### **2.1 Caratteristiche della Banca**

Ai sensi delle vigenti Disposizioni di Vigilanza, Bibanca è considerata “banca di minori dimensioni o complessità operativa”.

### **2.2 Numero complessivo dei Consiglieri**

L’attuale composizione numerica del Consiglio di Amministrazione di Bibanca S.p.a. è di 7 Consiglieri.

Lo Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia formato da un minimo di 7 a un massimo di 9 Consiglieri.

Ad avviso del Consiglio la composizione numerica di 7 Consiglieri è coerente con l’attuale livello di complessità operativa della Banca consentendo il pieno ed efficace assolvimento dei compiti ad esso affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto.

---

<sup>1</sup> “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Banca d’Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV.

<sup>2</sup> Vedasi l’art. 16 del Decreto MEF 169/2020.

## 2.3 I ruoli all'interno del Consiglio di Amministrazione

All'interno dell'Organo amministrativo è possibile identificare diversi ruoli: Presidente, Amministratori esecutivi, Amministratori non esecutivi e Amministratori indipendenti.

### 2.3.1 Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche attraverso lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni, svolge un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna ed assicurare il bilanciamento dei poteri; a tal fine, come previsto dalle citate Disposizioni di Vigilanza, ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

### 2.3.2 Amministratori esecutivi

Per Amministratori esecutivi secondo la definizione di componenti esecutivi prevista dalla normativa in materia<sup>3</sup>:

- i) gli Amministratori che sono membri del Comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;
- ii) gli Amministratori che rivestono incarichi direttivi nella Banca, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta;
- iii) gli Amministratori che rivestono le cariche sub i) o gli incarichi sub ii) in qualsiasi società del Gruppo bancario.

### 2.3.3 Amministratori non esecutivi

Gli Amministratori non esecutivi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e sono chiamati a svolgere una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi e dal *management* della Banca, anche all'interno dei Comitati consiliari a cui siano chiamati a partecipare.

---

<sup>3</sup> Banca d'Italia – “Disposizioni di vigilanza per le banche” Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, Par .3. Si precisa, altresì, come la presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi, con ruoli e compiti ben definiti, sia incentivata in quanto ritenuta opportuna per favorire la dialettica interna all'organo.

#### 2.3.4 Amministratori indipendenti

Nell'ambito del Consiglio e dei Comitati consiliari che vengano costituiti, gli Amministratori indipendenti sono chiamati a vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse sociale e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Essi costituiscono un presidio al rischio di conflitti di interessi, al fine di evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse. Gli Amministratori indipendenti devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. Il numero minimo di Amministratori che devono possedere il requisito dell'indipendenza è determinato dallo Statuto<sup>4</sup> in linea con le Disposizioni di Vigilanza (almeno due degli Amministratori ovvero tre se il Consiglio sia composto da più di sette componenti).

Il Consiglio di Amministrazione verifica il possesso del requisito dell'indipendenza in capo agli Amministratori che si qualificano come tali e assicura nel tempo il rispetto della quota minima di Amministratori indipendenti prevista dallo Statuto e dalle Disposizioni di Vigilanza.

La verifica del possesso del requisito dell'indipendenza viene svolta dopo la nomina degli Amministratori, nei termini previsti dalla normativa applicabile, e viene ripetuta, successivamente, al ricorrere di circostanze modificative che incidano sull'indipendenza.

Si precisa che lo Statuto prevede che il venir meno in capo a un Consigliere del requisito di indipendenza non ne determina la decadenza, se permane in Consiglio il numero minimo di Amministratori indipendenti<sup>5</sup>.

Lo Statuto<sup>6</sup> definisce la nozione di indipendenza degli Amministratori di Bibanca S.p.a. rinviando all'art. 2399, comma primo, lettere b) e c) del codice civile e alle disposizioni regolamentari e di vigilanza applicabili; allo stato, dunque, rileva anche quanto previsto dall'art. 13 del Decreto MEF 169/2020.

---

<sup>4</sup> Vedasi art. 18 dello Statuto sociale.

<sup>5</sup> Vedasi art. 18 dello Statuto sociale.

<sup>6</sup> Vedasi art. 18 dello Statuto sociale.

## 2.4 Le competenze professionali dei Consiglieri

Al fine di determinare la composizione qualitativa ottimale dell'Organo amministrativo è stato definito un insieme di competenze ritenute necessarie al Consiglio nel suo complesso per il più efficace svolgimento dei propri compiti. Tali competenze sono state determinate tenendo conto:

- di quanto previsto dalla normativa di riferimento<sup>7</sup>;
- delle indicazioni della European Banking Authority (EBA)<sup>8</sup>;
- delle *best practice* diffuse nel comparto;
- di quanto utile ad un efficace funzionamento dell'organo amministrativo.

Le aree di competenze individuate, che coincidono con quelle complessivamente indicate nella composizione qualitativa ottimale, in modo che, all'interno dell'Organo amministrativo, nella sua collegialità ciascuna competenza sia adeguatamente rappresentata, sono le seguenti:

### *Dinamiche del sistema economico-finanziario*

L'insieme delle conoscenze / competenze riguardanti le principali variabili economiche e loro interdipendenze come, per esempio, il livello e il tasso di crescita del prodotto nazionale, i tassi di interesse, la disoccupazione e l'inflazione nonché la conoscenza del mercato monetario e finanziario e dell'insieme degli strumenti, delle istituzioni, dei meccanismi che assicurano la creazione e la movimentazione dei mezzi di pagamento ed il trasferimento dei saldi finanziari.

### *Regolamentazione di settore*

L'insieme delle conoscenze / competenze relative alla principale normativa di settore (es. regolamentazione dei mercati finanziari, governance, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, privacy, etc.).

### *Indirizzi e pianificazione strategica*

L'insieme delle conoscenze/competenze afferenti l'individuazione e la declinazione

---

<sup>7</sup> Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità” emanata dalla BCE (Maggio 2017); Decreto MEF n. 169 del 2020 pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 310 del 15.12.2020; Circolare 285/2013 di Banca d'Italia.

<sup>8</sup> EBA e ESMA “*Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del*

delle linee strategiche e la conseguente valutazione dei necessari interventi operativi atti a garantire la sostenibilità del *business* della banca (es. definizione dei piani industriali, valutazione dei processi di *budget*, *etc.*).

#### *Corporate governance e processi di gestione aziendale*

L'insieme delle conoscenze/competenze in materia di: governo societario, legale; relazioni con *stakeholder*; gestione risorse; responsabilità sociale di impresa; livelli di *performance* pianificati e conseguiti; sistemi di remunerazione e incentivazione; gestione dei conflitti di interesse.

#### *Assetti organizzativi e sistemi informativi*

L'insieme delle conoscenze/competenze in materia di: organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati.

#### *Gestione e controllo dei rischi*

L'insieme delle conoscenze/competenze riguardo a: metodologie di misurazione e gestione dei rischi, principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (es. ICAAP, ILAAP, RAF, *etc.*); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*.

#### *Sistemi di controlli interno*

L'insieme delle conoscenze/competenze riguardo a tematiche inerenti la definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; Antiriciclaggio; *Risk Management*; Convalida; *Internal Audit*.

#### *Business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari*

---

L'insieme delle conoscenze/competenze riguardo ai principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà.

#### *Informativa contabile e finanziaria*

L'insieme delle conoscenze/competenze in materia bilancistica e di informativa di carattere finanziario.

### **2.5 Diffusione e diversificazione delle competenze**

La gestione del livello di complessità della Banca comporta la necessità della presenza nel Consiglio di un'ampia gamma di professionalità e competenze; è quindi opportuno che ciascuna area di competenza sia presidiata con professionalità specialistiche in grado di assicurare, nel complesso, una gestione efficace e consapevole.

Al fine di consentire un adeguato ed efficace confronto all'interno dell'Organo, di assumere decisioni con sempre maggiore consapevolezza e di attribuire ai Consiglieri incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati consiliari che vengano costituiti, si ritiene opportuno che, per ciascuno degli ambiti identificati, in Consiglio siano presenti più soggetti con comprovate competenze ed esperienze, possibilmente nel numero di tre (3).

### **2.6 Disponibilità dei Consiglieri**

Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i Consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico. Tale disponibilità deve essere maggiore per i Consiglieri a cui sono attribuiti specifici incarichi esecutivi o coinvolti nei Comitati consiliari che vengano costituiti.

Si fa presente – come parametro di riferimento – che nell'esercizio 2020 si sono tenute 17 riunioni del Consiglio di Amministrazione, e 1 riunione del Comitato degli Amministratori Indipendenti. Le riunioni del Consiglio hanno avuto una durata media di circa 2 ore e 45 minuti.

In considerazione di quanto precede, si raccomanda che i soggetti interessati accettino di candidarsi alla carica quando ritengano di potervi dedicare il tempo necessario, tenendo conto di quello destinato ad altre attività, lavorative o professionali, nonché allo svolgimento di incarichi ricoperti in altre società ed enti.

Si ritiene opportuno richiamare al riguardo le previsioni dell'art. 91 della CRD IV<sup>9</sup>, recepite con il Decreto MEF 169/2020, art 16, comma 2, in base al quale *“la banca assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico”*.

A tal proposito la Banca, sulla base dei dati statistici relativi al numero e alla durata delle riunioni e tenuto conto delle modalità, anche telematiche, di partecipazione, ritiene che il tempo annuo necessario da dedicare per l'efficace svolgimento dell'incarico sia il seguente:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: 25 giorni;
- Amministratori non esecutivi: 20 giorni;
- Giorni aggiuntivi per particolari cariche:

Comitato Esecutivo (Presidente/ membro): 7/ 5 giorni;<sup>10</sup>

Comitato Amministratori indipendenti (Presidente/ membro): 4/3 giorni<sup>11</sup>.

## **2.7 Incompatibilità di cariche**

In conformità all'art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle “partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari” e al prescritto divieto ai “titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”, si raccomanda che per l'elezione dei componenti dell'Organo amministrativo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente valutata l'insussistenza attuale e prospettica di cause di incompatibilità prescritte dalla citata normativa.

---

<sup>9</sup> Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (“CRD IV”).

<sup>10</sup> Il Comitato Esecutivo è stato soppresso con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2017. La media dei giorni è stata calcolata con riferimento al triennio precedente 2013 - 2016.

<sup>11</sup> La media dei giorni è stata calcolata sulla base del numero e della durata delle riunioni dell'ultimo triennio.

## 2.8 Diversificazione

In linea con quanto previsto dalla CRD IV, il Decreto MEF 169/2020 e le Disposizioni di Vigilanza individuano la compresenza negli organi di amministrazione e controllo di esponenti con profili differenti – in particolare in termini di età, genere, percorso formativo e professionale, e, per gli enti con proiezione internazionale, provenienza geografica – (la c.d. “*diversity*”) come un aspetto essenziale per assicurare il buon funzionamento dei meccanismi di governo societario delle banche<sup>12</sup>. La *diversity* permette, infatti, che nelle discussioni consiliari siano riportati differenti punti di vista, così da promuovere l'adozione di decisioni più partecipative, consapevoli e ponderate, incoraggiare il monitoraggio da parte del *board* sul *management* e favorire l'efficace perseguimento delle strategie aziendali. Si rammenta, inoltre, che nel 2015 la Banca d'Italia ha pubblicato il “*Benchmark di diversity per il sistema bancario italiano*” con cui ha reso note alcune aspettative di vigilanza. In particolare, è stato raccomandato che almeno il 20% dei componenti dei *board* delle banche sia costituito da esponenti appartenenti al genere femminile<sup>13</sup>.

## 3 Profili professionali ed elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'elezione delle cariche sociali è riservata all'Assemblea ordinaria dei Soci che procede all'elezione a norma di Statuto.

Ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti di onorabilità, correttezza, professionalità e indipendenza, nonché degli ulteriori prescritti dalla normativa vigente<sup>14</sup>, la scelta dei candidati Consiglieri dovrebbe adeguatamente considerare le indicazioni contenute nel presente documento.

Si ricorda, infine, che, in applicazione di quanto previsto da Banca d'Italia nelle Disposizioni

---

<sup>12</sup> Vedasi art. 11 del Decreto MEF 169/2020; Circolare 285/2013 Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par .2.1.

<sup>13</sup> Per mera completezza si ricorda che nel documento di consultazione contenente proposte di revisione alla Circolare 285/2013 pubblicato il 24 dicembre 2020, la Banca d'Italia ha posto in consultazione, tra l'altro, la proposta di introdurre l'obbligo per le banche di assicurare che una quota minima, pari ad almeno il 33% dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, appartenga al genere meno rappresentato. La proposta prevede un regime di prima applicazione per cui la quota di genere dovrebbe essere raggiunta in occasione del primo rinnovo integrale dell'organo e comunque entro il 30 giugno 2024 e che, se il rinnovo integrale avviene nel 2021, considerati anche i tempi per l'emanazione delle norme definitive, le banche possano attendere sino al 2024. La consultazione si è chiusa il 22 febbraio 2021, e si è in attesa dell'emanazione delle modifiche.

<sup>14</sup> Si richiamano, in particolare, le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

di Vigilanza<sup>15</sup>, è opportuno che l’informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione, da depositarsi – in ottemperanza alle previsioni statutarie – contestualmente alla presentazione delle candidature, comprenda un *curriculum* volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la “composizione qualitativa ottimale” fornite dal Consiglio di Amministrazione con il presente documento.

Resta salva la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell’Organo amministrativo (e, più in generale, degli organi sociali) e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

---

<sup>15</sup> “Disposizioni di vigilanza per le banche” Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1.